



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CO.RA.N ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli operai ed impiegati dell'Ente Foreste della Sardegna 2008-2010

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa

1. Tenuto conto del momento temporale della sua conclusione, per comune volontà delle Parti contraenti il presente rinnovo del CIRL ha inteso limitare le modifiche alla preesistente normativa solo ad alcune delle problematiche ritenute di maggior interesse e più urgenti.

ART. 1

Sfera di Applicazione

1. Il presente contratto integra il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria firmato in data 02/08/2006, e si applica ai dipendenti dell'Ente Foreste della Sardegna, integra e modifica il CIRL del 29/07/2004 e il CIRL del 31/07/2007 limitatamente a quanto in modo specifico indicato nel presente contratto.
2. Per le materie non trattate nel presente CIRL si rinvia alle disposizioni dei precedenti Contratti Integrativi del 30/06/1997, 29/07/2004 e 31/07/2007.
3. L'interpretazione autentica del presente CIRL è demandata alle parti firmatarie del presente contratto, le quali procederanno quanto prima alla redazione di un testo coordinato dei CIRL sopraccitati.

ART. 2

Durata, decorrenza e procedure d'applicazione del contratto

1. Il presente Contratto Integrativo Regionale, fatte salve diverse decorrenze stabilite negli articoli del medesimo, ha validità dal 01/01/2008 al 31/12/2010.
2. Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora una delle parti firmatarie non l'abbia disdetto con lettera raccomandata inviata almeno un mese prima della scadenza. In caso di disdetta del contratto, o comunque dopo la sua scadenza, le norme del presente contratto manterranno la loro efficacia sino al rinnovo del prossimo CIRL.
3. In caso di mancato rinnovo di contratto, o comunque dopo la sua scadenza, gli elementi variabili della retribuzione, ossia il Premio di Risultato, saranno erogati una volta verificati i dati consuntivi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CO.RA.N ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

nella misura e con le modalità del 2010, salvo conguaglio una volta stabilito l'ammontare dei premi da corrispondere a fronte del nuovo CIRL.

PARTE SECONDA

LA RETRIBUZIONE

ART. 1

Salario Integrativo Regionale

1. A far data dal 01/01/2008 il Salario Integrativo Regionale viene incrementato degli importi indicati nella tabella A allegata, che sono in funzione del livello di inquadramento. L'incremento previsto dal 01/01/2009 ricomprende e assorbe l'incremento corrisposto dal 01/01/2008.
2. Nel caso di passaggi di livello o nel caso di assunzioni intervenute durante l'Anno, i corrispettivi da erogare saranno determinati procedendo a medie pesate dei dati della Tab. A.
3. Gli aumenti retributivi disposti dal presente CIRL non avranno effetti retroattivi sugli altri istituti che hanno la retribuzione quale base di calcolo.

ART. 2

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'articolo 6 parte II del CIRL 31/07/2007 e all'articolo 33 del CIRL 29/07/2004, il comma 1 c) viene così modificato:

- lavori eseguiti in zone al di sopra di 900/m s.l.m., nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre e dicembre.

La presente disposizione troverà applicazione dal 31/12/2010.

Nota a verbale

Le parti danno atto che per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto troverà applicazione la previsione di cui all'art. 53, comma 1 lettera a) del CCNL

Nota a verbale

Si prende atto che l'impiego dei lavoratori nelle attività di rinaturalizzazione dei terreni percorsi dal fuoco è oggetto di contrattazione tra la direzione dei Servizi Territoriali dell'Ente Foreste della



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CO.RA.N ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Sardegna e le OO.SS. territorialmente competenti. Conseguentemente le parti decideranno le condizioni e le maggiorazioni relative all'impiego dei dipendenti nelle attività richiamate.

ART. 3

INDENNITÀ DI VOLO E INDENNITÀ DI CASSA

Dal 31/12/2010 sono eliminate le indennità di cui agli articoli 9 parte II del CIRL 31/07/2007 e 32 del CIRL 30/06/1997

ART. 4

INDENNITÀ INCREMENTO PROFESSIONALITÀ DI BASE

L'art 7 parte seconda del CIRL 2007 è sostituito dal seguente:

1. Viene istituita, a far data dal 01.01.2007, l'Indennità di Incremento Professionalità di Base, destinata esclusivamente agli operai inquadrati al 1° livello con contratto a tempo indeterminato e 12 anni di servizio continuativo presso l'Ente Foreste della Sardegna, ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. 24/99 e successive modificazioni, nonché agli operai inquadrati al 1° livello con contratto a tempo determinato che abbiano prestato servizio per un semestre per 14 anni consecutivi presso l'Ente Foreste della Sardegna. Nel caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a indeterminato per la maturazione del requisito si terrà conto proporzionalmente dei semestri maturati al 1° livello durante il rapporto a tempo determinato. Per semestre si intendono i periodi di sei mesi lavorati in ogni annualità.
2. Non godranno di tale Indennità quanti, pur inquadrati al 1° livello retributivo e con le anzianità di servizio indicate al comma precedente, svolgono di fatto mansioni corrispondenti a livelli superiori e percepiscono pertanto la relativa differenza retributiva. L'indennità sarà cumulabile con la retribuzione delle mansioni superiori fino a 10 giorni al mese.
3. La misura di questa Indennità è fissata in 40 Euro lordi mensili (per 14 mensilità) per gli operai a tempo indeterminato, e sempre di 40 Euro lordi mensili (per i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno) per gli operai a tempo determinato.
4. La suddetta Indennità non sarà utilizzata quale base di calcolo del TFR e della misura del terzo elemento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CO.RA.N ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

5. Nel caso di passaggio a livelli superiori la suddetta Indennità non verrà più erogata

6. La presente disposizione troverà applicazione dal 01/01/2011.

ART. 5

TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER GLI OPERAI IN CASO DI MALATTIA

A parziale modifica della disciplina oggi vigente in materia di trattamento integrativo per gli operai in caso di malattia, si stabilisce che, a titolo sperimentale, la disciplina suddetta venga modificata prevedendo nel caso di malattia fino a tre giorni di durata, l'erogazione a cura dell'Ente del 100% della retribuzione giornaliera. Resta invariata la normativa oggi vigente per malattia di durata superiore ai tre giorni.

Dato il carattere sperimentale della modifica, si stabilisce che le Parti esamineranno congiuntamente nel mese di ottobre 2011 i dati sull'andamento dell'istituto, onde concordare eventuale prosecuzione o interruzione della sperimentazione.

La presente disposizione troverà applicazione dal 31/12/2010.

ART. 6

BUONI PASTO

1. L'Ente Foreste assicura il servizio mensa esclusivamente per il personale che opera presso gli uffici dei Servizi Territoriali e della Direzione Generale e che non percepisce l'indennità di percorrenza per recarsi sul posto di lavoro tramite consegna, unitamente alla busta paga, di buoni da utilizzare per il consumo di pasti o l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali convenzionati. Il valore del buono è pari ad euro 5,19.

2. Il numero dei buoni è calcolato convenzionalmente su base annua nella misura di due per settimana da attribuire nelle giornate in cui venga effettuato il recupero orario pomeridiano, per un totale di 100; essi vengono utilizzati nel numero massimo di 10 al mese, in relazione al servizio prestato.

La presente disposizione troverà applicazione dal 31/12/2010.

Nota a verbale

Il buono sostitutivo del servizio mensa non viene riconosciuto al personale che, pur operando presso gli uffici dei Servizi Territoriali e della Direzione Generale, percepisce l'indennità di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CO.RA.N ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

percorrenza per recarsi sul posto di lavoro. Da tale previsione sono esclusi gli impiegati dei Servizi Territoriali di Oristano e Cagliari attualmente dislocati presso le sedi di Massama e del Vivaio Bagantinus che percepiscono l'indennità di percorrenza in ragione di accordi ad hoc.

ART. 7

PREMIO ASSIDUITÀ

Il premio di assiduità previsto dall'art. 10 punto 2 del CIRL 2007 "Fondo per il sistema premiante, verifica dell'obiettivo e corresponsione del premio" viene abolito a decorrere dal 01/01/2011. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, il premio verrà erogato a tutti i dipendenti a tempo indeterminato che abbiano prestato nel corso dell'anno almeno 200 giornate di effettivo lavoro e agli operai a tempo determinato e AIB che abbiano prestato nel corso del turno almeno 120 giornate di effettivo lavoro. Ai fini del presente articolo non saranno equiparate a presenza le assenze effettuate a nessun titolo.

Per l'erogazione del premio nelle annualità 2008, 2009 e 2010 troveranno applicazione le regole fissate ai punti 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8. i punti 2.4 e 2.6 troveranno applicazione in relazione alla percentuale del fondo da assegnare ai due gruppi di lavoratori, ma non con riferimento al numero massimo degli aventi diritto.

Nota a verbale

Per quanto riguarda gli OTD stabilizzati nel corso del 2010, i tassi di assenza e presenza verranno rilevati in proporzione ai mesi di servizio a tempo determinato e indeterminato. Con la stessa proporzione verrà determinato l'importo dell'ammontare individuale del premio.

ART. 8

ASSENZE PER GRAVI PATOLOGIE

L'art 16 del CIRL 2004 "Assenze per malattia per gravi patologie" è modificato come segue:

In caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da sclerosi multipla e AIDS ed altre, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal periodo di comporta i giorni di sottoposizione alle predette terapie compresi quelli di ricovero ospedaliero e di day hospital



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CO.RA.N ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

necessari per effettuare le medesime, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria o struttura convenzionata. Per i giorni anzidetti spetta l'intera retribuzione base.

La presente disposizione troverà applicazione dal 31/12/2010.

PARTE TERZA

DIRITTI SINDACALI

ART. 1

Assemblee Sindacali

Le ore annue spettanti ai dipendenti per assemblee sindacali da effettuarsi durante l'orario di lavoro previste dall'articolo 67 del CIRL 1997 sono ridotte di un'ora.

La presente disposizione troverà applicazione dal 31/12/2010.

ART. 2

PERMESSI SINDACALI

L'art. 1 Parte terza del CIRL 2007 è modificato come segue:

ART. 1 Permessi Sindacali

3. Il suddetto monte ore è comprensivo anche delle ore disponibili per i Dipendenti in Distacco Sindacale e andrà ripartito fra le OO.SS. firmatarie del presente CIRL in proporzione al dato associativo calcolato come media dei dati mensili sulle deleghe sindacali dell'anno precedente a quello di riferimento.

PARTE QUARTA

RAPPORTO DI LAVORO

ART. 1

FERIE

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato compete un periodo di ferie annuali retribuite pari a 30 giornate lavorative, in caso di distribuzione dell'orario settimanale di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CO.RA.N ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

lavoro in sei giorni o 25 giornate lavorative, in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro in cinque giorni e comunque non inferiore a 180 ore annuali.

2. In aggiunta alle ferie ordinarie previste dal presente contratto competono al personale a tempo indeterminato quattro giornate di cui alla Legge 54/77, più un giorno di permesso per riduzione orario di lavoro stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale 8 aprile 1988, recepito dal CIRL del 6 febbraio 1989. I predetti giorni sono pari a 6 qualora l'orario settimanale di lavoro sia distribuito in sei giorni lavorativi.

3. La malattia o l'infortunio sopravvenuti durante il periodo di ferie interrompono lo stesso fino a guarigione clinica.

4. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato competono per intero le ferie anche nei casi di fruizione della cassa integrazione.

5. Le ferie debbono essere godute interamente entro l'anno in cui competono, salvo impossibilità dovuta a malattia, infortunio o maternità della lavoratrice o esigenze di servizio e comunque dovranno essere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno cui sono maturate.

6. Le ferie dovranno essere godute continuativamente per un periodo non inferiore a gg. 15, salvo che comprovate esigenze di lavoro non impongano il godimento per periodi più brevi. In tal caso il datore di lavoro o il suo delegato concorderà con l'avente diritto le modalità e i tempi di godimento.

7. E' facoltà del dipendente scegliere, previa richiesta scritta, il periodo di godimento di gg. 15 delle ferie spettatigli, secondo le necessità e in base alle sue esigenze personali.

8. Durante il periodo dal 1° giugno al 30 settembre, i lavoratori direttamente impegnati nella attività antincendi possono usufruire delle ferie compatibilmente con le esigenze aziendali, da verificare con le rappresentanze sindacali.

9. Il godimento di tale diritto è subordinato alla condizione che le richieste non interessino contemporaneamente più del 10% dei lavoratori occupati nel cantiere.

10. In deroga alla disposizione di cui al comma precedente, per il personale che presta la propria attività lavorativa presso vivai forestali la percentuale del personale avente diritto al godimento di ferie in caso di richiesta contemporanea, è elevata al 25%.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CO.RA.N ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

11. Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere il periodo di godimento delle ferie, fermo restando, in quest'ultimo caso, il diritto del lavoratore al rimborso delle eventuali spese di viaggio per il rientro in sede e, il diritto di fruire entro il mese di giugno dell'anno successivo, dei giorni di ferie non goduti.

12. La richiesta di ferie o la concessione delle stesse d'ufficio, riguardanti un periodo continuativo per non meno di una settimana, deve essere inoltrata o disposta d'ufficio, almeno 10 giorni prima del periodo di fruizione.

La presente disposizione troverà applicazione dal 31/12/2010.

ART. 2

PERMESSI STRAORDINARI

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che si assenti per motivi familiari e per altri casi di necessità ed urgenza, competono gg. 3 all'anno di permesso con retribuzione normale, da usufruire, se necessario, anche a ore; tale permesso è pari a gg. 2 per il dipendente con rapporto di lavoro semestrale.

2. Il dipendente, nel caso di decesso del coniuge, del genitore, suocero, figlio, fratello, ha diritto ad un permesso straordinario retribuito pari a tre giornate lavorative. I predetti permessi spettano ogni qualvolta si verifichi uno dei suddetti eventi.

3. Al dipendente sono concesse, a richiesta, ulteriori tre giornate di permesso non retribuito da usufruire anche a ore.

4. Il dipendente ha diritto a un giorno di permesso retribuito all'anno per la partecipazione a concorsi pubblici, limitatamente al giorno di svolgimento delle prove.

La presente disposizione troverà applicazione dal 31/12/2010.

ART. 3

CONGEDI PARENTALI

1. In relazione ai congedi parentali di cui all'art. 32 D Lgs 151/2001 e ss.mm.ii, per i primi 30 giorni computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, l'Ente integra le prestazioni a carico dell'INPS fino all'intero ammontare della retribuzione ordinaria, ad eccezione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CO.RA.N ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

La presente disposizione troverà applicazione dal 31/12/2010.

ART. 4

DIRITTO ALLO STUDIO

1. Il lavoratore a tempo determinato ha diritto ai permessi di cui all'articolo 18 del CCNL in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.

La presente disposizione troverà applicazione dal 31/12/2010.

ART. 5

ORARIO DI LAVORO

1. All'articolo 13 del CIRL 31/07/1997 l'orario settimanale di lavoro previsto per gli operai addetti esclusivamente ai servizi di guardiania e di ascolto viene fissato in 42 ore.

2. Per gli operai addetti al servizio di vedetta, l'orario settimanale di lavoro, a parità di salario, è fissato in 39 ore.

La presente disposizione troverà applicazione dal 31/12/2010.

Nota a verbale

Nell'ambito della tendenziale equiparazione tra operai e impiegati le parti si impegnano a riconsiderare la possibilità della concessione di due giorni di riposo compensativo da estendere agli impiegati così come previsto dall'articolo 13 comma 4 del CIRL 31/07/1997.

ART. 6

FONDO INTEGRATIVO PENSIONISTICO E SANITARIO

A seguito dell'estinzione del FIA pensionistico per incorporazione in Agrifondo, è abrogato dal 01/01/2010 l'articolo 47 del CIRL 30/06/1997 e troverà applicazione l'art. 32 del CCNL.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CO.RA.N ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

ART. 7

GARANZIE OCCUPAZIONALI

1. Dal 31/12/2010, l'articolo 5 del CIRL 30/06/1997 è modificato come segue:

PARTE OPERAI:

- 1) Agli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato è garantito il recupero delle giornate non lavorate per pioggia o per altre avversità atmosferiche.
- 2) Per il recupero delle giornate non lavorate per altre cause comunque non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, è garantito il proseguimento della attività lavorativa per 10 giorni di calendario, da effettuarsi nei primi 10 giorni del mese successivo alla scadenza del turno, se trattasi di turno con inizio il primo gennaio, ovvero mediante l'anticipazione dell'inizio dell'attività lavorativa, a decorrere dal 10 giugno se trattasi di turno con inizio 1° luglio.
- 3) I tempi e le modalità di recupero saranno definiti con un accordo stipulato fra l'Ente e le Organizzazioni sindacali a livello Regionale.
- 4) Non vi è diritto ad ulteriore possibilità di recupero qualora, nello stesso periodo in cui tale recupero è consentito, l'operaio non possa, per qualsiasi motivo - compresa la malattia - prestare l'attività di lavoro.

2. l'articolo 38 del CIRL 30/06/1997 "Impedimento o interruzione del lavoro per cause di forza maggiore" è modificato come segue:

PARTE OPERAI:

- 1) L'impossibilità dell'inizio dell'attività lavorativa o la sua interruzione dovuta a causa di forza maggiore, è regolata come segue:
 - a) per il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato la cui prestazione di lavoro non può essere iniziata per le cause previste dalla legge 8.3.1972, n. 457, il datore di lavoro è tenuto a chiedere la cassa integrazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CO.RA.N ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

b) al lavoratore che abbia già iniziato la propria prestazione lavorativa e la stessa non possa più proseguire per sopravvenute cause di forza maggiore, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione giornaliera.

2) Nel caso previsto dalla lettera a) se la richiesta non viene inoltrata o, se inoltrata, non viene ottenuto il relativo trattamento, sempre che ciò non sia imputabile a cause dovute al comportamento dell'operaio, spetta al lavoratore l'intera retribuzione.

3) Se l'ente o l'istituto preposto eroga il trattamento di cassa integrazione, spetta al lavoratore, in aggiunta al trattamento medesimo e per ogni giornata di cassa integrazione, il 10% della retribuzione costituita dagli elementi di cui all'articolo 22 CIRL 30/06/1997, da erogarsi nel mese in cui si verifica la messa in cassa integrazione.

4) Nel caso previsto dalla lettera b), se non vi sono altre attività da espletare in luoghi riparati, ma vi siano comunque strutture di ricovero, tutti gli operai sono tenuti a permanere in servizio fino al termine dell'orario per cui è erogata la retribuzione, salvo che il responsabile del cantiere, per impossibilità di far espletare altra attività lavorativa utile o per obiettiva e permanente impossibilità di lavorare, non decida diversamente.

Nota a verbale

Le parti concordano che non avrà luogo il recupero delle giornate non lavorate per malattia per le quali l'Ente abbia erogato il trattamento integrativo di cui all'articolo 5 parte II.

PROTOCOLLO D'INTESA

SISTEMA CLASSIFICATORIO

Le parti firmatarie del CIRL convengono sul fatto che la tematica della classificazione del personale, per la sua centralità, necessita di una rivisitazione con l'obiettivo di armonizzare, in esecuzione della dichiarazione a verbale di cui all'art. 49 del CCNL, le declaratorie del CCNL con quelle del CIRL, tenendo anche conto di eventuali nuove professionalità necessarie per l'ottimale organizzazione dell'Ente Foreste.

Si stabilisce, pertanto, che le parti firmatarie del presente CIRL, attivino a partire dal mese di dicembre 2010, un confronto sul sistema classificatorio con l'obiettivo di concludere la discussione su tale materia entro il mese di giugno 2011.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CO.RA.N ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

PROTOCOLLO D'INTESA

Disciplina professionalità itineranti

Le parti prendono l'impegno di valutare la possibilità di introdurre una disciplina specifica per i dipendenti addetti alle attività antincendio, di protezione civile, alle squadre edili, o ad altre tipologie di attività che vengono abitualmente svolte in un ambito territoriale più ampio della singola UGB. Per tali figure potrà essere prevista una specifica remunerazione del disagio legato all'ampiezza dell'ambito territoriale di intervento, che sostituisca e riassorba il trattamento di trasferta.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CO.RA.N ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

CIRL 2008-2010

TABELLA A

INCREMENTO SALARIO INTEGRATIVO REGIONALE

IMPIEGATI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

LIVELLO	INCREMENTO MENSILE LORDO dal 01/01/2008	INCREMENTO ANNUALE LORDO dal 01/01/2008	INCREMENTO MENSILE LORDO dal 01/01/2009*	INCREMENTO ANNUALE LORDO dal 01/01/2009
6	20,71	289,98	33,82	473,44
5	17,99	251,90	29,38	411,26
4	16,21	226,90	26,46	370,45
3	15,07	210,94	24,60	344,39
2	13,99	195,89	22,84	319,82

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

LIVELLO	INCREMENTO MENSILE LORDO dal 01/01/2008	INCREMENTO ANNUALE LORDO dal 01/01/2008	INCREMENTO MENSILE LORDO dal 01/01/2009*	INCREMENTO ANNUALE LORDO dal 01/01/2009
4	15,72	220,05	25,66	359,27
3	15,05	210,76	24,58	344,09
2	13,48	188,70	22,01	308,09
1	12,52	175,32	20,45	286,23



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CO.RA.N ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (semestrali) **

LIVELLO	INCREMENTO MENSILE LORDO dal 01/01/2008	INCREMENTO ANNUALE LORDO dal 01/01/2008	INCREMENTO MENSILE LORDO dal 01/01/2009*	INCREMENTO ANNUALE LORDO dal 01/01/2009
4	21,96	131,78	35,86	215,15
3	21,03	126,21	34,34	206,06
2	18,83	113,00	30,75	184,50
1	17,50	104,99	28,57	171,41

** Gli aumenti sono comprensivi del terzo elemento e del TFR.

OPERAI FORESTALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (trimestrali) **

LIVELLO	INCREMENTO MENSILE LORDO dal 01/01/2008	INCREMENTO ANNUALE LORDO dal 01/01/2008	INCREMENTO MENSILE LORDO dal 01/01/2009*	INCREMENTO ANNUALE LORDO dal 01/01/2009
4	21,96	65,89	35,86	107,57
3	21,03	63,10	34,34	103,03
2	18,83	56,50	30,75	92,25
1	17,50	52,49	28,57	85,70

** Gli aumenti sono comprensivi del terzo elemento e del TFR.

* Il valore dal 01/01/2009 ricomprende e assorbe l'incremento corrisposto dal 01/01/2008